



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Decreto del Presidente

n. 68

del 08/07/2024

Pagina 1

Settore Affari Generali e Legali - Programmazione - Organizzazione

Servizio Amministrativo Legale

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ADESIONE PROCEDURA DI MEDIAZIONE PRESSO
L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI AREZZO Proc. 189/2024 Prot. n. 2024/15826
del 14/06/2024.**

Allegati: No

Riscontro di bilancio: No

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo Legale

Settore Edilizia e Pianificaz.

Settore Finanziario

Settore Istruzione

Classifica/Fascicolo: 13.01.00 - 00000000032



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Decreto del Presidente

n. 68

del 08/07/2024

Pagina 2

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che è pervenuto al protocollo dell'Ente (Prot. n.2024/15826 del 14/06/2024) un invito ad aderire ad una procedura di Mediazione attivata presso l'Organismo di Mediazione Forense di Arezzo, su istanza dell'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST., identificata con il numero Proc. n. 189/2024;

PRECISATO che la procedura ha ad oggetto i locali di proprietà della Azienda Sanitaria ex OPN (ex infermieri cronici ed ex Silos) utilizzati in virtù di vari accordi tra Amministrazioni pubbliche, quale sede secondaria dell'istituto scolastico ITIS e relativa palestra sportiva;

RILEVATO che:

- il mancato esperimento del procedimento di mediazione è sanzionato con la improcedibilità della domanda giudiziale (art. 5, co. 1bis e art. 5, co.2, D.lgs. 28/2010);
- la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione è sanzionata con la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 8, comma 4-bis D.lgs. 28/2010);
- il giudice può desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al tentativo di mediazione, ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.c.;
- il comportamento delle parti in relazione all'avveramento della condizione di procedibilità potrà essere valutato dal giudice per l'applicazione dell'art. 92 c.p.c. in caso di trasgressione dei doveri di cui all'art. 88 c.p.c., nonché per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.;
- in caso di rifiuto della proposta del mediatore, interamente o parzialmente corrispondente al provvedimento che definisce il processo, il giudice potrà applicare l'art. 13 D.lgs. 28/2010 e le conseguenze ivi previsti in punto di spese;

DATO ATTO che:

- gli Enti locali possono – al pari dei soggetti privati – procedere alla conciliazione delle vertenze giudiziali quando tale definizione comporta un vantaggio per l'Ente, in relazione anche all'incertezza sull'esito del giudizio, e alla durata dello stesso (Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo Piemonte n. 20/2012; Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009);
- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione, e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa, spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e, come tutte le scelte discrezionali, non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Decreto del Presidente

n. 68

del 08/07/2024

Pagina 3

stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;

- l'Ente deve considerare la sussistenza di una convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa, e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

RICORDATO che la circolare n. 9 del 10 agosto 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha precisato che "la P.A. è rappresentata dinanzi all'Organismo di mediazione dal Dirigente dell'Ufficio dirigenziale generale competente sulla materia oggetto della controversia o da altro dirigente a tal fine delegato";

RITENUTO opportuno partecipare alla procedura di Mediazione delegando l'Arch. Elisabetta Dreassi, in qualità di Dirigente del Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale, a rappresentare la Provincia di Arezzo con mandato a conciliare, avendo la stessa in virtù delle competenze in materia di Edilizia Scolastica, piena cognizione di tutti gli elementi attinenti la vicenda, e l'Avv. Simona Campolucci del Servizio Amministrativo Legale a fornire assistenza legale, disponendo altresì che, prima dell'eventuale sottoscrizione di ogni eventuale accordo che preveda impegni economici per l'Ente, la proposta sia sottoposta alla valutazione del Collegio dei Revisori ed espressamente autorizzata dall'Organo Competente;

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore proponente, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Decreto e si intendono qui di seguito integralmente richiamate e confermate.

1. **DI AUTORIZZARE** l'Arch. Elisabetta Dreassi, Dirigente del Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale a partecipare, in qualità di Delegato del Presidente della Provincia con mandato a conciliare, alla procedura di Mediazione attivata presso l'Organismo di Mediazione Forense di Arezzo su istanza della Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud Est, identificata con il numero Proc. 189/2024; al fine di verificare la possibilità di una definizione transattiva della vertenza.



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Decreto del Presidente

n. 68

del 08/07/2024

Pagina 4

2. **DI INCARICARE** l'Avv. Simona Campolucci del Servizio Amministrativo Legale dell'Ente, ad assistere questa Amministrazione nel procedimento innanzi all'Organismo di Mediazione Forense di Arezzo.
3. **DI DARE ATTO** che ogni possibile Accordo che preveda impegni economici nei confronti della Provincia di Arezzo dovrà preventivamente essere sottoposto al controllo dell'Organismo di Revisione dell'Ente ed essere espressamente autorizzato.
4. **DI INCARICARE** il Servizio Amministrativo legale di dar corso a tutti gli adempimenti relativi alla procedura di Mediazione:

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Polcri